

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati

– Acquisti –

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO**

CAPITOLATO TECNICO

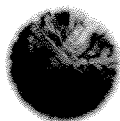
LOTTO 1

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
(RCT) (FABBRICATI) ALL RISKS PROPERTY FURTO/RAPINA
CONTENUTO - PORTAVALORI**



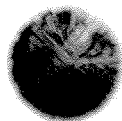
Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/36427301 – Fax 06/42367320

e-mail: dg.acquisti@agenziademanio.it



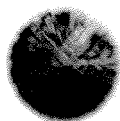
SOMMARIO

DEFINIZIONI	7
Art. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.	10
1.1 Prova del contratto.	10
1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	10
1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.	10
1.4 Aggravamento del rischio.....	10
1.5 Diminuzione del rischio.	11
1.6 Buona fede.....	11
1.7 Recesso in caso di sinistro.....	11
1.8 Durata del contratto.....	11
1.9 Oneri fiscali.	12
1.10 Foro competente.	12
1.11 Rinvio alle norme di legge.	12
1.12 Coassicurazione e delega.	12
1.12 Bis Coassicurazione e delega.....	12
1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori.....	13
1.14 Clausola broker.	13
1.15 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.	14
1.16 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	15
1.17 Elementi per il calcolo del premio.....	15
1.18 Copertura automatica nuovi Enti - Regolazione e conguaglio del premio.	15
1.19 Efficacia temporale della garanzia.....	16
1.20 Clausola di precisazione.	16
1.21 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.	17
SEZIONE I – RCT.....	17
Sez. I Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	17



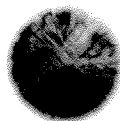
A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Sez. I Art. 2.2 – Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”.	18
Sez. I Art. 2.3 – Condizioni particolari.	18
Sez. I Art. 2.4 - Esclusioni.	20
Sez. I Art. 2.5 – Massimali assicurati RCT.	20
Sez. I Art. 2.6 – Rinuncia alla rivalsa.	21
Sez. I Art. 2.7 - Precisazione.	21
Art. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.	21
SEZIONE II – All Risks (Beni di proprietà) Rischio Locativo (Beni in locazione o concessione).	21
Sez. II Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.	21
Sez. II Art. 3.2 – Somme assicurate e limite massimo d'indennizzo.	22
Sez. II Art. 3.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni.	22
Sez. II Art. 3.4 – Cose non assicurate.	23
Sez. II Art. 3.5 – Universalità.	24
Sez. II Art. 3.6 – Rinuncia al diritto di rivalsa.	24
Sez. II Art. 3.7 – Colpa grave e dolo.	24
Sez. II Art. 3.8 – Diritto di ispezione.	24
Sez. II Art. 3.9 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi.	24
Art. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA.	25
SEZIONE II – All Risks Property.	25
Sez. II Art. 4.1 – Spese per la ricerca dei guasti e per la riparazione delle rotture determinanti fuoriuscita di liquido.	25
Sez. II Art. 4.2 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti.	25
Sez. II Art. 4.3 – Onorari periti.	25
Sez. II Art. 4.4 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.	25
Sez. II Art. 4.5 – Fenomeno elettrico.	26
Sez. II Art. 4.6 – Danni da allagamento.	26
Sez. II Art. 4.7 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro.	26
Sez. II Art. 4.8 – Acqua piovana.	26
Sez. II Art. 4.9 – Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo.	27
Sez. II Art. 4.10 – Inondazione, alluvione, allagamento.	29

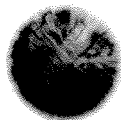


AGENZIA DEL DEMANIO

Sez. II Art. 4.11 – Terremoto.....	29
Sez. II Art. 4.12 – Eventi atmosferici.....	31
Sez. II Art. 4.13 – Sovraccarico neve.....	32
Sez. II Art. 4.14 – Ricorso Terzi.....	32
Sez. II Art. 4.15 – Indennizzo separato per partita.....	33
Sez. II Art. 4.16 – Differenziale storico ed artistico.....	33
Sez. II Art. 4.17 – Costo di ricostruzione in zone sismiche.....	34
Sez. II Art. 4.18 – Urto veicoli.....	34
Sez. II Art. 4.19 – Stop Loss Complessivo.....	34
Art. 5 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.....	34
SEZIONE III – Furto e Rapina contenuto.....	34
Sez. III Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione.....	35
A) Furto.....	35
B) Rapina ed estorsione.....	35
C) Atti vandalici.....	35
D) Guasti causati alle cose assicurate.....	35
E) Guasti cagionati da ladri.....	36
F) Scippo.....	36
G) Furto con destrezza.....	36
H) Infedeltà dei dipendenti.....	36
I) Mezzi di chiusura.....	36
Sez. III Art. 5.2 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni.....	37
Sez. III Art. 5.3 – Scoperto/Franchigie in caso di sinistro.....	37
Sez. III Art. 5.4 – Partite e somme assicurate.....	37
Sez. III Art. 5.5 – Beni esclusi dalla Partita Contenuto.....	38
Art. 6 FURTO/RAPINA PORTAVALORI.....	38
Art. 6.1- Oggetto dell'assicurazione.....	38
Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI.....	39
Sezione III – Furto.....	39
Sez. III Art. 7.1 – Deroga alla regola proporzionale.....	39

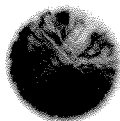


Sez. III Art. 7.2 – Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico.	40
Sez. III Art. 7.3 – Recupero delle cose rubate.	40
Sez. III Art. 7.4 – Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente.	40
Sez. III Art. 7.5 – Anticipo dell'indennizzo.	40
Sez. III Art. 7.6 – Titoli di credito.	41
Art. 8 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI.	41
Sezione I – RCT.	41
Sez. I Art. 8.1 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.	41
Sez. I Art. 8.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro.	41
Sez. I Art. 8.3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali.	42
Sez. I Art. 8.4 – Recupero franchigie.	42
Art. 9 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.	43
Sezione II – All Risks Property.	43
Sez. II Art. 9.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.	43
Sez. II Art. 9.2 – Esagerazione dolosa del danno.	43
Sez. II Art. 9.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.	44
Sez. II Art. 9.4 – Valore a nuovo (assicurazione per costo di ricostruzione o rimpiazzo).	44
Sez. II Art. 9.5 – Procedura per la valutazione del danno.	46
Sez. II Art. 9.6 – Mandato dei Periti.	46
Sez. II Art. 9.7 – Chiusura inchiesta.	47
Sez. II Art. 9.8 – Anticipo indennizzo.	48
Sez. II Art. 9.9 – Pagamento dell'indennizzo.	48
Sez. II Art. 9.10 – Reintegro somme assicurate.	48
Sez. II Art. 9.11 – Limite massimo dell'indennizzo.	48
Art. 10 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.	49
Sezione III – Furto/Rapina.	49
Sez. III Art. 10.1 – Obblighi in caso di sinistro.	49
Sez. III Art. 10.2 – Esagerazione dolosa del danno.	49
Sez. III Art. 10.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.	50



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Sez. III Art. 10.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina Periti.....	50
Sez. III Art. 10.5 – Mandato dei Periti.	50
Sez. III Art. 10.6 – Pagamento dell’indennizzo.	51
Sez. III Art. 10.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.	51
Sez. III Art. 10.8 – Limite massimo dell’indennizzo.	52
Art. 11 MASSIMALI/SOMME ASSICURATE.	52



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

DEFINIZIONI

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione..

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA': Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER: La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

UBICAZIONI: Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

DANNO LIQUIDABILE: Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

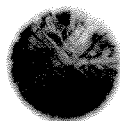
POLIZZA: Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO: La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA: L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA': L'Impresa assicuratrice.

DEFINIZIONI DI SETTORE

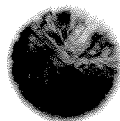
Sezione I – All Risks Property

FABBRICATI: Si intendono tutte le costruzioni, di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine e apparecchi, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, affreschi e decorazioni, soffitti e cassettoni, mosaici e simili, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione di patrimonio mobiliare/contenuto, comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, acquedotti, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali e le fognature e le eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o strutture di parcheggio, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comuni in caso di condominio o in comproprietà.

PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO: Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente, comprese le merci, le apparecchiature elettroniche in genere (pc, stampanti, server di rete, centralini, fotocopiatrici, rilevatori d'ingresso e/o uscita dipendenti, registratori di cassa, telefax, telex, etc., comprese tutte le macchine ad esse collegate) macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, materiale elettorale, didattico, archivi, elettrodomestici, e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti, con la sola esclusione:

- di quanto definito alla voce fabbricati;
- dei veicoli iscritti al PRA;

PARTITA DI POLIZZA: Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VALORI: Denaro, carte valori, buoni pasto, valuta, metalli preziosi e/o rari, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, buoni carburante e in genere tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

FISSI ED INFISSI: I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

UBICAZIONE DEL RISCHIO: Specificati negli allegati al presente Capitolato “Immobili di Proprietà” , “Immobili in Locazione”.

Sezione II – Furto Rapina Contenuto

FURTO: Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

RAPINA: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

CONTENUTO: Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto e merce) contenuto nei fabbricati in uso/proprietà per l'attività del Contraente.

UBICAZIONE DEL RISCHIO: Specificati negli allegati al presente “Immobili di Proprietà” , “Immobili in Locazione”.

VALORI: La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo.

CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (Informazioni riportate a titolo esemplificativo e non limitativo)

La presente copertura ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, leasing, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali l'Ente, abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso, di cui agli allegati elenchi.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

1.1 Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Ente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, unicamente qualora siano imputabili a dolo dell'Ente.

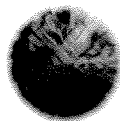
1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'Ente è tenuto al pagamento, tramite Broker, della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se l'Ente non paga il premio per le rate successive, eventuali premi aggiuntivi relativi a modifiche e/o variazione del rischio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.4 Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.



1.5 Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 Buona fede.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità in corso).

1.7 Recesso in caso di sinistro.

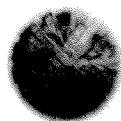
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 Durata del contratto.

Il contratto ha la durata triennale dalle h. 24.00 del 31/12/2013 alle h. 24.00 del 31/12/2016; non è previsto il tacito rinnovo.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dai contratti per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara e alla relativa contrattualizzazione. Detto periodo non potrà essere



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

comunque inferiore a tre mesi e superiore a dodici. L'intenzione di avvalersi di detta facoltà verrà comunicata all'aggiudicatario 30 giorni prima della scadenza del contratto.

1.9 Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente.

1.10 Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.12 Coassicurazione e delega.

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

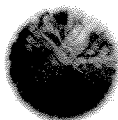
1.12 Bis Coassicurazione e delega.

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

In caso di giudizio la Delegataria si obbliga a prenderne parte in nome e per conto dell'Assicurato, a sua semplice richiesta.

Si obbliga altresì, a chiamare in giudizio le altre Coassicuratrici e comunque a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di rendere opponibile a queste ultime l'eventuale sentenza.



1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.14 Clausola broker.

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;



- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale dello 0,1%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

1.15 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

La Società si impegna a fornire su richiesta del Contraente, non più di due volte in un anno assicurativo, i dati afferenti l'andamento del rischio entro 30 giorni dalla data di richiesta presentata dal Contraente o dal Broker.

In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

1.16 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.17 Elementi per il calcolo del premio.

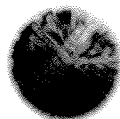
Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nel successivo art. 11; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'offerta.

1.18 Copertura automatica nuovi Enti - Regolazione e conguaglio del premio.

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, purché il valore tra il valore del fabbricato e il patrimonio mobiliare non superi il 2 % delle somme assicurate in polizza.

Dopo 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- **Atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso** calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta allegata alla documentazione di gara, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.

- **Atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso** calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro 30 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor tempo, dovesse non dar luogo a nessuna comunicazione, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione sulle somme assicurate.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.19 Efficacia temporale della garanzia.

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza contrattuale.

1.20 Clausola di precisazione.

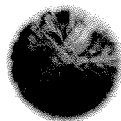
E' data facoltà alla Società di produrre, in fase di emissione dei documenti di polizza, tre distinti contratti, uno per ogni sezione del capitolato di polizza.

Resta convenuto che nel caso in cui una delle Parti dovesse inviare disdetta ad uno dei suddetti contratti, la stessa disdetta avrà stessa efficacia anche sugli altri contratti assicurativi.

1.21 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita



“clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente..

Art. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.

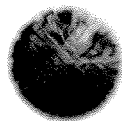
SEZIONE I – RCT

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Sez. I Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (cose e persone) compresi i locatari,



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione al suo ruolo di proprietario e/o conduttore dei fabbricati (ordinaria, ristrutturazione e riadattamento), dei relativi impianti, delle aree comuni, delle aree di pertinenza (distacchi, aree di rispetto), strade, piazzali e/o terreni, nei quali si svolge l'attività del Contraente e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Sez. I Art. 2.2 – Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”.

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente e gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.
- d) tutte le persone di cui l'Assicurato si avvale in via comprovatamente saltuaria ed occasionale per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione

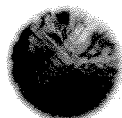
Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente:

- a) il Legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Sez. I Art. 2.3 – Condizioni particolari.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

- 1) **Danni derivanti da colpa grave** dell'Assicurato nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) **Committenza**



RC derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture e servizi, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;

3) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza. Il risarcimento verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto 10% minimo Euro 2.500,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per anno e per sinistro;

4) Impianti, attrezzature, macchinari in genere

RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato d'uso a terzi; RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio;

E' compresa la RC derivante all'Assicurato dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dell'Assicurato medesimo ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);

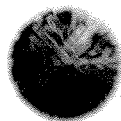
5) Inquinamento accidentale

Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo. La garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo risarcimento pari ad Euro 150.000,00 per anno e per sinistro.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

6) Danni da incendio

L'assicurazione vale per la RC dell'Assicurato per danni cagionati a cose da incendio. Il risarcimento verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto 10% minimo Euro 5.000,00 per sinistro, con il massimo risarcimento pari ad Euro 250.000,00 per anno e per sinistro in



eccedenza al massimale previsto dalla garanzia ricorso terzi della polizza Incendio dell'Assicurato.

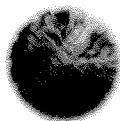
Sez. I Art. 2.4 - Esclusioni.

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni da detenzione e uso di armi ed esplosivi;
- e) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- g) i danni alle cose trasportate;
- h) i sinistri conseguenti e/o derivanti, direttamente e/o indirettamente, da organismi e/o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- i) i sinistri conseguenti all'esposizione e/o contatto con amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- j) i sinistri conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- k) i sinistri derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- l) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tale esclusione è valida a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'art. 2.3 punto 5 (Inquinamento accidentale);
- m) i danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale.

Sez. I Art. 2.5 – Massimali assicurati RCT.

Euro 3.000.000,00/Unico.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Sez. I Art. 2.6 – Rinuncia alla rivalsa.

La Società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti che rivestono la qualifica di Assicurati in base al contratto, salvo il caso di dolo.

Sez. I Art. 2.7 - Precisazione.

Ai fini del calcolo del premio della presente Sezione, si potrà far riferimento al valore dei fabbricati riportati nell'Allegato 1.

In deroga all'art. 1907 del c.c., si prende atto che tale valore è da considerarsi puramente indicativo e che il premio deve intendersi fisso e non soggetto a regolazione.

Art. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.

SEZIONE II – All Risks (Beni di proprietà) Rischio Locativo (Beni in locazione o concessione).

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

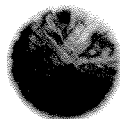
L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Sez. II Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella



categoria "Tossici e nocivi" di cui al DPR n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal DPR n 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare del danno.

La Società rimborsa, altresì, sempre entro il succitato limite del 10%, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature ed arredamenti (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti, cagionati da incendio o dagli altre eventi previsti in polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali ed ai beni tenuti in locazione dall'Assicurato.

Sez. II Art. 3.2 – Somme assicurate e limite massimo d'indennizzo.

Le somme assicurate, riportate nell'Allegato 1 sono le seguenti:

Partita/Enti 1) FABBRICATI DI PROPRIETA': € 62.825.000,00

FABBRICATI AD USO LOCATIVO: € 23.500.000,00

Partita/Enti 2) BENI MOBILI/CONTENUTO DI PROPRIETA': € 3.600.000,00

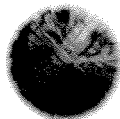
BENI MOBILI/CONTENUTO AD USO LOCATIVO: € 4.483.806,00

Le parti prendono atto che, fermi i limiti massimi di risarcimento previsti in polizza, sulle somme assicurate alla partita 1) Fabbricati e alla partita 2) Contenuto, in caso di sinistro, non si provvederà ad applicare il disposto di cui all'Art. 1907 del C.C.

Sez. II Art. 3.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- a)** verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sez. II Art. 3.4 – Cose non assicurate.

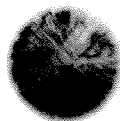
Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 5% del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Sez. Il Art. 3.5 – Universalità.

Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la polizza.

In caso di sinistro, quanto contenuto nell'area del complesso dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita contenuto.

Sez. Il Art. 3.6 – Rinuncia al diritto di rivalsa.

La Società rinuncia al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato/Contraente non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

Sez. Il Art. 3.7 – Colpa grave e dolo.

Ai sensi dell'art. 1900 C.C., le Parti concordano che la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

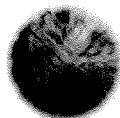
Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato.

Sez. Il Art. 3.8 – Diritto di ispezione.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previa richiesta scritta inoltrata alla Contraente tramite il broker con un preavviso di 15 giorni, e quest'ultima ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Sez. Il Art. 3.9 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi.

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro.



Art. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA.

SEZIONE II – All Risks Property.

Sez. II Art. 4.1 – Spese per la ricerca dei guasti e per la riparazione delle rotture determinanti fuoriuscita di liquido.

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro un importo superiore ad Euro 26.000,00

Sez. II Art. 4.2 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti.

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 150.000,00= per sinistro, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Sez. II Art. 4.3 – Onorari periti.

La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 150.000,00= per sinistro, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.

Sez. II Art. 4.4 – Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 1.000.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno previsto al precedente art. 4.1.



Sez. Il Art. 4.5 – Fenomeno elettrico.

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici/elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- In nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro somma superiore ad Euro 105.000,00;
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.000,00.

Sez. Il Art. 4.6 – Danni da allagamento.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti/partite assicurate da acqua, a seguito di malfunzionamento e/o rottura di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione (sprinkler), e i rigurgiti di fogne:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 250,00.
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è previsto in Euro 150.000,00.

Sez. Il Art. 4.7 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro.

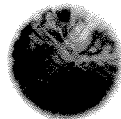
La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti negli allegati elenchi.

La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.

Sez. Il Art. 4.8 – Acqua piovana.

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di un importo pari a Euro 250,00;
- la Società non corrisponderà somma superiore ad Euro 20.000,00 per sinistro con il limite di Euro 150.000,00 per anno.

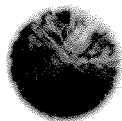
Sez. II Art. 4.9 – Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- 1) da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- 2) di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi , ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare,



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

ESCLUSIONI:

La società non risponde dei danni:

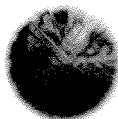
- a)** di inondazione o frana;
- b)** di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c)** di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
- d)** subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e)** causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f)** verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% con il minimo di Euro 2.500,00;
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno non potrà essere superiore al 70% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il limite massimo per sinistro e per anno pari ad Euro 2.500.000,00.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In



caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

Sez. II Art. 4.10 – Inondazione, alluvione, allagamento.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

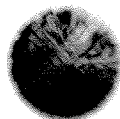
- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del 10% con il minimo di Euro 2.500,00;
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno non potrà essere superiore al 60% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il limite massimo per sinistro e per anno pari ad Euro 2.500.000,00

Sez. II Art. 4.11 – Terremoto.

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio esplosione, scoppio – subiti dagli enti/partite assicurate per effetto del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

La Società risponde altresì - anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti/partite assicurate per effetto di quanto sopra.

La Società non risponde dei danni:

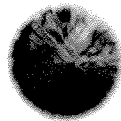
- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoti;
- b) causati da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 4.4 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro).

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo fenomeno tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del valore del danno con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00;
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è pari al 40% della somma assicurata per singola ubicazione, con il limite massimo per sinistro e per anno pari ad Euro 20.000.000,00.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

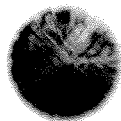
Sez. II Art. 4.12 – Eventi atmosferici.

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesione subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00;
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è pari al 60% della somma assicurata per singola ubicazione, con il limite massimo per sinistro e per anno pari ad Euro 10.000.000,00.

Sez. Il Art. 4.13 – Sovraccarico neve.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati:

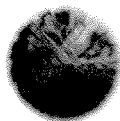
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00;
- Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno è pari al 40% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il limite massimo per sinistro e per anno pari ad Euro 2.000.000,00.

Sez. Il Art. 4.14 – Ricorso Terzi.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.600.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

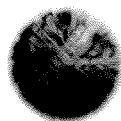
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Sez. II Art. 4.15 – Indennizzo separato per partita.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.

Sez. II Art. 4.16 – Differenziale storico ed artistico.

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 500.000,00= per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Sez. Il Art. 4.17 – Costo di ricostruzione in zone sismiche.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Sez. Il Art. 4.18 – Urto veicoli.

Relativamente ai danni causati agli enti/partite assicurate da urto dei veicoli, in transito sulla pubblica via e non appartenenti all'Agenzia né al suo servizio, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 200,00.

Sez. Il Art. 4.19 – Stop Loss Complessivo.

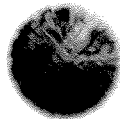
In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e anno assicurativo, somma superiore ad Euro 28.000.000,00.

Art. 5 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.

SEZIONE III – Furto e Rapina contenuto.

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.



Sez. III Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione.

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia ed assicurate e meglio specificate nell'art. 11, anche se di proprietà di terzi in uso al contraente ed entro la somma assicurata.

A) Furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) Violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
- 2) Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 3) In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:

- 4) Attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
- 5) Con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

B) Rapina ed estorsione

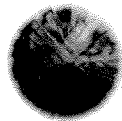
Avvenuta nei locali assicurati anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

C) Atti vandalici

Commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 25.000,00.= per sinistro;

D) Guasti causati alle cose assicurate

Per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;



E) Guasti cagionati da ladri

In occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00.= per sinistro;

F) Scippo

L'assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma assicurata.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di Euro 250,00=.

G) Furto con destrezza

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per sinistro e per anno di € 5.000,00. Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia pari a € 250,00

H) Infedeltà dei dipendenti

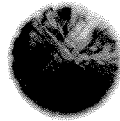
La Società presta la garanzia, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

I) Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dovrà essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno,



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

materia plastica rigida, vetro anti sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti e con altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate nel muro. Nelle inferiate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali.

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferiate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con uno scoperto del 20% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza.

Sez. III Art. 5.2 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b) causati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d) verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato durante l'orario di lavoro; nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

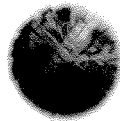
Sez. III Art. 5.3 – Scoperto/Franchigie in caso di sinistro.

In caso di sinistro che colpisca la presente partita, l'indennizzo verrà effettuato previa applicazione di un importo pari ad Euro 250,00 per sinistro, salvo quanto diversamente previsto su specifiche condizioni del presente capitolato.

Sez. III Art. 5.4 – Partite e somme assicurate.

SEZIONE I

PARTITA 1



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

a) Furto Rapina/Contenuto - Per tutte le ubicazioni

SOMMA ASSICURATA A P.R.A.: € 100.000,00

b) Furto Rapina/Contenuto - Sede di Via Barberini

SOMMA ASSICURATA A P.R.A.: € 200.000,00

PARTITA 2

c) Furto Fissi e infissi

€ 30.000,00 per sinistro

SEZIONE II

PARTITA 1 Portavalori

SOMMA ASSICURATA A P.R.A.: € 5.000,00

Sez. III Art. 5.5 – Beni esclusi dalla Partita Contenuto.

Non si intendono assicurati nella Partita 1 Contenuto a) e b):

Veicoli e mezzi iscritti al P.R.A, gioielli, preziosi, quadri, statue, opere d'arte e valori, salvo i valori espressamente assicurati in Partita 2.

Art. 6 FURTO/RAPINA PORTAVALORI

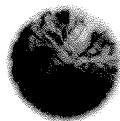
Art. 6.1- Oggetto dell'assicurazione.

La presente assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente iscritti a Libro paga quando svolgono, per conto del medesimo, la mansione di portavalori.

a) L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

- b) L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori) non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, e dipendente del Contraente.

Qualora venisse meno uno di tali requisito, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

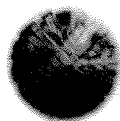
- c) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
d) Per servizio esterno si intende sia quello svolto all'interno dei locali del Contraente sia quello svolto all'esterno dei medesimi;
e) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse;
f) I trasporti di valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI.

Sezione III – Furto.

Sez. III Art. 7.1 – Deroga alla regola proporzionale.

A deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Codice Civile, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.



Sez. III Art. 7.2 – Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Sez. III Art. 7.3 – Recupero delle cose rubate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

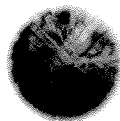
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.

Sez. III Art. 7.4 – Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente.

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente o dell'Assicurato stesso.

Sez. III Art. 7.5 – Anticipo dell'indennizzo.

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.=. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.



Sez. III Art. 7.6 – Titoli di credito.

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 8 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI.

Sezione I – RCT.

Sez. I Art. 8.1 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

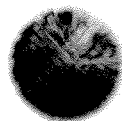
In caso di sinistro l'Ente deve provvedere, tramite il Broker, a:

- denunciare il sinistro (vedi la definizione) entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento o dalla contestazione, in deroga all'art. 1913 del Codice Civile;
- inviare, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro;
- trasmettere ogni atto ritualmente notificato successivamente ed attivarsi per la raccolta di tutti gli elementi utili al fine di coadiuvare la Società per la migliore istruzione della pratica.

Sez. I Art. 8.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro.

La Società deve:

- comunicare in forma scritta al Contraente, per il tramite del Broker, il numero di rubricazione attribuito, l'Ufficio ed il nominativo del Liquidatore incaricati alla gestione e, nell'eventualità, il nominativo del Perito incaricato;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

- comunicare o se la pratica lo richiede, entro il termine utile per l'eventuale costituzione in giudizio dell'Ente, come intende gestire il sinistro;
- nell'ipotesi in cui sia giunta ad un accordo transattivo con il terzo danneggiato, provvedere al pagamento della quietanza.

Sez. I Art. 8.3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali.

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome della Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti alla Contraente stessa.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Ente sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al massimale assicurato, l'eccedenza verrà ripartita tra la Società e l'Ente al 50%.

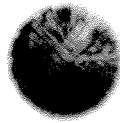
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Sez. I Art. 8.4 – Recupero franchigie.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dalla Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Art. 9 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.

Sezione II – All Risks Property.

Sez. II Art. 9.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando l'ufficio competente dell'Ente ne ha avuto conoscenza.

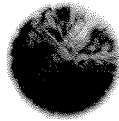
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Sez. II Art. 9.2 – Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



Sez. Il Art. 9.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) Fabbricati** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) Beni mobili/Contenuto** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- **per i “fabbricati” (punto I)** – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valor dei residui stessi.
- **per “beni mobili/Contenuto” (punto II)** – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Sez. Il Art. 9.4 – Valore a nuovo (assicurazione per costo di ricostruzione o rimpiazzo).

Premesso che per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il **Patrimonio Mobiliare** il costo della riparazione comprensivo della sostituzione, della mano d'opera e degli oneri fiscali di legge, se dovuti, al netto del valore di preesistenza delle parti sostituite ovvero, qualora le riparazioni risultassero antieconomiche, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

A parziale deroga dell'Art 9.3 le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a)** In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b)** Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o - qualora ciò non fosse possibile per legge e/o norme e/o direttive delle autorità preposte - su altra area del territorio nazionale.
- c)** L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, a parziale deroga dell'art. 9.3, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);

- l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti contrattualmente previsti.

Sez. II Art. 9.5 – Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente e/o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

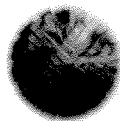
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Sez. II Art. 9.6 – Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9.1 (Obblighi in caso di sinistro);



- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 9.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

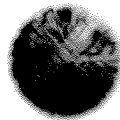
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Sez. II Art. 9.7 – Chiusura inchiesta.

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.



Sez. Il Art. 9.8 – Anticipo indennizzo.

La Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo e con un limite massimo di Euro 3.000.000,00, che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo trenta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

Sez. Il Art. 9.9 – Pagamento dell'indennizzo.

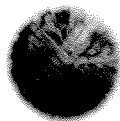
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando la singola Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.3 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Sez. Il Art. 9.10 – Reintegro somme assicurate.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità, di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Sez. Il Art. 9.11 – Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Art. 10 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.

Sezione III – Furto/Rapina.

Sez. III Art. 10.1 – Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando l'ufficio competente dell'Ente ne ha avuto conoscenza.

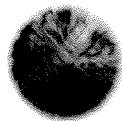
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Sez. III Art. 10.2 – Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



Sez. III Art. 10.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sez. III Art. 10.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina Periti.

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

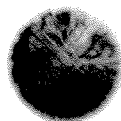
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito. Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 5.000,00.

Sez. III Art. 10.5 – Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

a quanto stabilito dall'art. 10.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);

- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

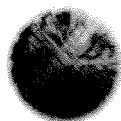
Sez. III Art. 10.6 – Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

Sez. III Art. 10.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Sez. III Art. 10.8 – Limite massimo dell'indennizzo.

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 11 MASSIMALI/SOMME ASSICURATE.

Dati utili per il calcolo del premio anticipato di polizza.

Sez. I RCT € 3.000.000,00

Sez. II All Risks Property

Partita 1)

Fabbricati di proprietà € 62.825.000,00

Fabbricati in locazione € 23.500.000,00

Partita 2)

Patrimonio mobiliare/Contenuto di proprietà € 3.600.000,00

Patrimonio mobiliare/Contenuto detenuto in locazione € 4.483.806,00

Sez. III – Furto Rapina a P.R.A

Sez. I

Partita 1

a) Furto/Rapina contenuto € 100.000,00

Tutte le ubicazioni

b) Furto/Rapina contenuto € 200.000,00

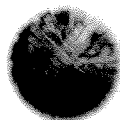
Sede di Via Barberini

Partita 2

Furto fissi ed infissi € 30.000,00

Sez. II

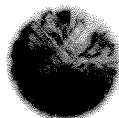
Partita 1 – Portavalori € 5.000,00



AGENZIA DEL DEMANIO

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA'

NUMERO	UBICAZIONE IMMOBILE	INDIRIZZO	SUPERFICIE CALPESTABILE	VALORE IMMOBILE	VALORE CONTENUTO
1	Roma	Via Piacenza 3/5/7	2.857,02	€ 6.000.000	€ 600.000
2	Roma	Via Quirinale, 28	168,14	€ 3.500.000	€ 40.000
3	Roma	Via Quirinale, 28 (alloggi + ex alloggi)	2.584,80	€ 4.000.000	
4	Roma	Via Barberini, 38	6344,95	€ 10.250.000	€ 1.300.000
5	Milano	Corso Monforte, 32	2.432,00	€ 4.000.000	€ 500.000
6	Ancona	Via Fermo, 1	1.643,22	€ 2.200.000	€ 350.000
7	Campobasso	Viale Regina Elena, 1	800,00	€ 1.200.000	€ 160.000
8	Firenze	Via Laura, 64	2.047,23	€ 3.500.000	€ 410.000
9	Venezia	Via Borgo Pezzana, 1	1.153,43	€ 2.100.000	€ 240.000
10	Bologna	Via Azzo Gardino, 61	986	€ 1.000.000	
11	Napoli	Via Medina, 24	3.577,00	€ 6.000.000	
12	Roma	Via del Commercio, 19/27	9.558,00	€ 10.500.000	
13	Venezia	Via Cannaregio, 2139	2331	€ 3.875.000	
14	Vicenza	Corso Palladio, 149	3.420,26	€ 4.700.000	
			39.903,05	€ 62.825.000	€ 3.600.000



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

ELENCO IMMOBILI IN LOCAZIONE

NUMERO	UBICAZIONE IMMOBILE	INDIRIZZO	SUPERFICIE CALPESTABILE	RISCHIO LOCATIVO VALORE	CONTENUTO VALORE
1	Bari	Via Giovanni Amendola, 164 D	1.096,83	€1.300.000	€ 241.303
2	Bologna	Piazza Malpighi, 11/19	1.380	€1.700.000	€ 303.600
3	Bolzano	Piazza del Tribunale, 2	770,07	€1.000.000	€ 169.415
4	Cagliari	Via Lo Frasso, 2	1.505,31	€1.700.000	€ 331.168
5	Catanzaro	Via Giovacchino da Fiore, 34	1.000	€1.300.000	€ 220.000
6	Catania	Via Monsignor Domenico Orlando, 1	618,5	€750.000	€ 136.070
7	Genova	Via Finocchiaro Aprile, 1	1.522,36	€1.700.000	€ 334.919
8	Lecce	Via Gallipoli, 37	1.036,68	€1.550.000	€ 228.070
9	Livorno	Via Campodimarte, 29/31	1.588,67	€1.800.000	€ 349.507
10	Matera	Piazza Giacomo Matteotti, 18	547,35	€600.000	€ 120.417
11	Napoli	Via Alcide de Gasperi, 16	1.350,38	€1.650.000	€ 297.084
12	Palermo	Piazza Marina - Salita Intendenza, 2	1.354,89	€1.650.000	€ 298.076
13	Perugia	Via Luigi Canali, 12	712,1	€800.000	€ 156.662
14	Pescara	Piazza Italia, 15	1.388,66	€800.000	€ 305.505
15	Reggio Calabria	Via dei Bianchi, 2	449,75	€ 50.000	€ 98.945
16	Sassari	Via Roma, 53	515,68	€600.000	€ 113.451
17	Torino	Corso Bolzano, 30	1.750	€2.100.000	€ 385.000
18	Udine	Via Gorgi, 18	1.497,07	€1.600.000	€ 329.355
19	Vicenza	Via Quintino Sella, 87	296,63	€ 350.000	€ 65.259
			20.380,93	€23.500.000	€ 4.483.806